

N.° 1658.



## VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO

RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME,  
DUCA DI SAVOIA E DI GENOVA, ECC. ECC.,  
PRINCIPE DI PIEMONTE, ECC. ECC. ECC.

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 della Legge del 31 marzo 1851 relativa all'imposta dei fabbricati;

Visto l'articolo 8 dello Statuto,

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, di concerto col Ministro Guardasigilli;

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico

È concesso l'intero condono delle pene pecuniarie incorse in dipendenza del disposto dall'art. 8 della Legge del 31 marzo 1851 sull'imposta dei *fabbricati* per contravvenzioni al prescritto dei precedenti articoli 5, 6 e 7 ristrettivamente però:

1.° Ai possessori di fabbricati che ne fecero la consegna dopo scaduto il termine fissato per la presentazione della medesima;

2.° A coloro che vennero colpiti dalla pena pecuniaria per inesattezza riconosciuta nella consegna dei *fitti presunti*;

3.° A coloro che per erronea interpretazione dell'articolo 4 della Legge anzidetta non fecero la consegna de' fabbricati considerandoli come *rurali* in dipendenza dei dubbii che presentavansi sulla loro definizione e qualificazione;

4.° A coloro che avendo consegnato esattamente i fitti *reali* omisero soltanto di produrre a corredo della consegna i prescritti titoli giustificativi.

Il Ministro delle Finanze è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto che sarà registrata al Controllo Generale, pubblicato ed inserito nella Raccolta degli Atti del Governo.

Dat. Stupinigi addì ventinove gennaio 1854.

VITTORIO EMANUELE

C. CAVOUR.